

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisei luglio duemiladiciotto.

In Livorno, Piazza Benamozegh n. 17.

Davanti a me, dr. Andrea Colosimo, notaio in Livorno, iscritto nel Collegio Notarile di Livorno, sono presenti i signori:

- DANIELLI Jacopo, nato a Pisa il 3 dicembre 1972, domiciliato per la carica presso gli Enti di cui appresso, il quale interviene al presente atto sia nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante dell' ENTE PISANO SCUOLA EDILE, con sede in Pisa, località Ospedaletto, Via Galileo Ferraris n. 21, codice fiscale 93003590507, partita IVA 01834080507 in forza dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto nonché in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente medesimo assunta in data 7 marzo 2018, debitamente trascritta alle pagine 2012/122 e 2012/123 dell'apposito libro verbali, sia in qualità di Presidente del Comitato Tecnico e quindi legale rappresentante dell' ENTE COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PISA, associazione costituita ai sensi degli articoli 36 e ss del codice civile, con sede in Pisa, località Ospedaletto, Via Galileo Ferraris n. 21, codice fiscale 93063180504, partita IVA 02233230503, al presente atto espressamente autorizzato in forza dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto nonché in esecuzione della delibera del Comitato tecnico dell'Ente medesimo assunta in data 7 marzo 2018, debitamente trascritta alle pagine 2016/20 e 2016/21 dell'apposito libro verbali (d'ora in poi chiamato anche, più sinteticamente "CPT").

Sono altresì presenti per i fini di cui infra, ed anche al fine di dichiarare escluso ogni conflitto di interessi da parte del legale rappresentante degli enti come sopra costituiti, le parti sociali costituenti gli unici componenti degli organismi sociali di entrambi gli enti partecipanti alla fusione:

ANCE PISA - GRUPPO COSTRUTTORI EDILI DELL'UNIONE INDUSTRIALE PISANA, aderente all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (A.N.C.E.), con sede in Pisa, Via Volturno n. 43, codice fiscale 93069610504, rappresentata da MADONNA Matteo, nato a Pisa il 18 ottobre 1974, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di cui appresso, nella sua qualità di Presidente di Ance Pisa, al presente atto espressamente autorizzato in forza dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto;

- FILLEA - CGIL di Pisa, con sede in Pisa, Viale Bonaini n. 71, codice fiscale 93042530506, rappresentata da TRIOLO Nicola nato a Messina il 22 dicembre 1955, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di cui appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Segretario Generale della FILLEA - CGIL di Pisa, al presente atto espressamente autorizzato in forza dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto;

- FILCA CISL REGIONALE TOSCANA con sede in Firenze, Via Benedetto Dei n. 2/A, codice fiscale 94007980488, rappresentata da RICCIO Simona nata a Napoli il 16 luglio 1971, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente di cui appresso, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Segretario Generale della FILCA CISL REGIONALE TOSCANA, al presente atto espressamente autorizzata in forza dei poteri a lei conferiti dal vigente statuto;

Registrato con procedura
telematica all'Ufficio delle
Entrate di LIVORNO

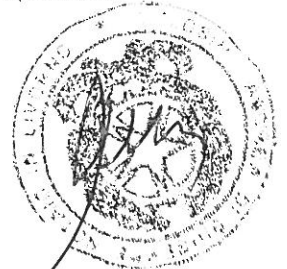
il 02 AGOSTO 2018

al n. 7045 Serie
1T

esatti Euro 945,00

di cui Euro 65,00
per _____

imposta bollo.



- FENEALUIL Toscana con sede in Firenze, Via Vittorio Corcos n. 15, codice fiscale 94072630489, rappresentata da GERINI Gabriele nato a Fivizzano (MS) il 18 ottobre 1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di cui appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile della Zona Pisa al presente atto espressamente autorizzato in forza dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto ed in esecuzione della delibera del Consiglio Regionale del 28 giugno 2018.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio certo.

I signori Danielli Jacopo, Madonna Matteo, Triolo Nicola, Riccio Simona e Gerini Gabriele nelle sopra indicate rispettive qualità, innanzi tutto premettono:

- che l'"Ente comitato paritetico territoriale per la provincia di Pisa" e l'"Ente Pisano Scuola Edile" hanno deliberato di fondersi, mediante incorporazione del primo nella seconda, sulla base del progetto di fusione sottoscritto il 16 ottobre 2017 dagli organi di gestione degli Enti partecipanti alla fusione e dalle parti sociali di categoria, progetto di fusione che, in copia, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che detto progetto di fusione è stato depositato presso la sede degli enti e pubblicato sui siti internet degli Enti stessi in data 6 dicembre 2017;

- che il rappresentante degli Enti partecipanti alla fusione dichiara e garantisce sotto la sua personale responsabilità che le modalità di pubblicazione di cui sopra sono avvenute in modo da garantire l'autenticità dei documenti pubblicati, la loro inalterabilità e la certezza della data di pubblicazione;

- che l'operazione di fusione avviene in attuazione di quanto disciplinato dal "protocollo sugli organismi bilaterali" sottoscritto dalle parti sociali nazionali in data 1° luglio 2014 e si inquadra in un più ampio processo di riorganizzazione degli Enti Paritetici del settore edile, nella volontà di promuovere una razionalizzazione delle risorse e rafforzare le sinergie nella gestione integrata delle funzioni e servizi;

- che il menzionato progetto di fusione è stato redatto dagli organi di gestione degli Enti partecipanti alla fusione stessa, in accordo con le parti sociali come sopra costituite, ricorrendo all'applicazione analogica delle disposizioni di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, nei limiti della loro compatibilità con la natura degli Enti come sopra costituiti;

- che il consiglio di amministrazione dell'Ente Pisano Scuola Edile ha approvato il progetto di fusione con delibera assunta in data 7 marzo 2018, debitamente trascritta sull'apposito libro verbali alle pagine 2012/122 e 2012/123;

- che Il comitato di gestione di CPT ha approvato il menzionato progetto di fusione con delibera assunta in data 7 marzo 2018, debitamente trascritta alle pagine 2016/20 e 2016/21 dell'apposito libro verbali;

- che entrambi gli Enti hanno provveduto a dare adeguata pubblicità nei confronti dei terzi alle rispettive delibere di fusione sui rispettivi siti web a far data dal giorno 8 marzo 2018;

- che non sono state notificate agli Enti partecipanti alla fusione opposizioni da parte dei creditori nei 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione sui siti web dei verbali che hanno approvato i progetti di fusione, come espressamente dichiara il legale rappresentante degli enti partecipanti alla fusione stessa, previo richiamo da parte di me notaio alle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000;

- che i bilanci degli ultimi tre esercizi, unitamente ai progetti di fusione, sono stati depositati presso la sede degli Enti nei trenta giorni antecedenti alla decisione della fusione (23 gennaio 2018);
- che, per effetto dell'atto di fusione, risulterà modificata, in conformità a quanto previsto nel progetto, e nello statuto ad esso allegato, la denominazione dell'Ente incorporante, che diverrà "ENTE SCUOLA EDILE E CPT DELLA PROVINCIA DI PISA, con effetto dalla data di efficacia della fusione;
- che, sempre in conseguenza della fusione, l'Ente incorporante adotterà il nuovo statuto sociale redatto sulla base dello "statuto tipo" degli Enti Unificati, fornito dalle strutture di coordinamento nazionali (Formedil/CNCPT). Detto statuto è allegato al più volte richiamato progetto di fusione, e pure si allega al presente atto sotto la lettera "B".
- che lo statuto dell'Ente incorporante, come modificato per effetto della presente operazione di fusione, è stato inviato alle strutture di coordinamento nazionali al fine di verificarne la conformità allo "statuto tipo" da esse redatto, e che i medesimi organismi centrali non hanno mosso alcun rilievo al riguardo;
- che le Parti Sociali si impegnano ad apportare le opportune modifiche allo Statuto che si rendessero necessarie in seguito al varo del nuovo Statuto tipo previsto dal Verbale di Accordo sottoscritto dalle parti sociali nazionali in data 18 luglio 2018 all'Allegato 2 "Protocollo sugli Enti Bilaterali" paragrafo "Ente unificato territoriale"

TUTTO CIO' PREMESSO,

a formare parte integrante e sostanziale del presente atto,
SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue.

- L'"ENTE PISANO SCUOLA EDILE" e l'"ENTE COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PISA" si dichiarano fusi, mediante incorporazione del secondo nella prima, sulla base del progetto di fusione di cui in premessa.

Per effetto della fusione l'Ente incorporante subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'Ente incorporato e assume la titolarità di tutte le situazioni giuridiche soggettive imputabili all'Ente incorporato, così come di tutti i permessi, concessioni, autorizzazioni, nullaosta e licenze di cui lo stesso dovesse essere titolare o vantasse una legittima aspettativa.

I componenti dichiarano che nel patrimonio degli Enti partecipanti alla fusione non vi sono diritti reali immobiliari, e che l'ente incorporato è titolare dell'autovettura Ford targato EZ282VS.

Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto sin da ora autorizzato senza necessità di ulteriori consensi e con pieno e definitivo esonero da qualsiasi responsabilità a trasferire e/o intestare all'Ente incorporante tutti gli atti e documenti, ditte, licenze, permessi, nullaosta, autorizzazioni varie, e quant'altro facente capo all'Ente incorporato.

Il personale attualmente in forza all'Ente incorporato passerà, senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'Ente incorporante.

Gli effetti civilistici della fusione si produrranno a partire dal primo settembre 2018.

Le operazioni dell'Ente incorporato saranno imputate al bilancio dell'Ente incorporante retroattivamente a decorrere dal primo ottobre 2017.

Alla fusione sarà applicabile il trattamento fiscale di cui al combinato dispo-

sto degli art. 172 comma 9 e 174 TUIR.

Non è previsto alcun trattamento particolare a favore di categorie di associati o di altri soggetti.

Per effetto del presente atto cessano di pieno diritto tutte le cariche dell'Ente incorporato e si intendono revocate tutte le eventuali procure rilasciate in nome del medesimo. Sarà onere dell'organo amministrativo dell'Ente incorporante dare comunicazione della presente revoca a tutti i soggetti interessati.

In conformità a quanto previsto nel progetto di fusione, l'organo amministrativo dell'Ente incorporante sarà composto da dodici membri, che vengono indicati nella persona dei seguenti signori:

Danielli Jacopo nato a Pisa il 3 dicembre 1972 residente a Cascina (PI) Via Tosco Romagnola 2020 codice fiscale DNLJCP72T03G702R;

Triolo Nicola nato a Messina il 22 dicembre 1955 residente a Livorno Via Del Fagiano 61 codice fiscale TRLNCL55T22F158C;

Levrini Mario nato a Venezia il 15 giugno 1942 residente a Terricciola (PI) Via Dei Poggiarelli 15 codice fiscale LVRMRA42H15L736L;

Madonna Matteo nato a Pisa il 18 ottobre 1974 residente a Pisa Via Monte Ortigara 2 codice fiscale MDNMTT74R18G702H;

Gerini Gabriele nato a Fivizzano (MS) il 18 ottobre 1972 residente a Pisa Via Il Sanguigno 38 codice fiscale GRNGRL72R18D629J;

Scatena Andrea nato a Pisa il 10 marzo 1983 residente a Pisa Largo Viviano Viviani 5 codice fiscale SCTNDR83C10G702S;

Bugnoli Mario nato a Pisa il 18 settembre 1946 residente a Pisa Via Largo Esperanto 7 codice fiscale BGNMRA46P18G702I;

Riccio Simona nata a Napoli il 16 luglio 1971 residente a Rufina (FI) Viale Duca Della Vittoria 129/4 codice fiscale RCCSMN71L56F839Y;

Merola Cesarina nata a Pisa il 9 agosto 1974 residente a Cascina (PI) Via Baglini 4 codice fiscale MRLCRN74M49G702Y;

Menichini Federico nato a Pisa il 27 maggio 1976 residente a Pisa Viale Gramsci 19 codice fiscale MNCFRC76E27G702A;

Soldatini Emilio nato a Cascina il 7 maggio 1973 residente a Pisa Via Malatesta 24 codice fiscale SLDMLE73E07B950U;

Gambini Alessandro nato a Pisa il 10 maggio 1975 residente a Rosignano Marittimo (LI) Via Di Serragrande 113 codice fiscale GMBLSN75E10G702U;

Viene designato quale presidente

Danielli Jacopo.

Viene designato quale Vicepresidente

Triolo Nicola.

che accettano la carica

A comporre il Collegio dei sindaci revisori vengono nominati

Gambini Guglielmo nato a Pisa il 17 novembre 1974 residente a San Giuliano Terme Via Brodolini 48/A codice fiscale GMBGLL74S17G702X;

Lang Alberto nato a Livorno il 20 gennaio 1961 residente a Pontedera Via Fratelli Cervi 20 codice fiscale LNGLRT61A20E625U;

Pierotti Gianni nato a Pontedera (PI) il 18 luglio 1970 residente a Cascina (PI) Via Curtatone 62 codice fiscale PRTGNN70L18G843U.

Viene espressamente autorizzato l'Ente incorporante, tramite il proprio organo rappresentativo, a compiere in ogni tempo, e senza necessità di ulteriori atti o consensi, qualunque atto, pratica o formalità necessaria od utile per il

trasferimento e l'intestazione a suo nome di tutti gli atti, documenti, depositi, polizze, contratti, conti attivi e passivi, beni mobili anche registrati, beni immobili, attualmente intestati o intitolati all'Ente incorporato, con esonero da responsabilità per ogni Ente e/o ufficio.

Le spese e le imposte relative al presente atto e conseguenti sono a carico dell'Ente incorporante.

Ai sensi dell'art. 1 comma 737 della L. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per il 2014) il presente atto sconta la sola imposta fissa di registro in quanto si colloca nell'ambito di operazione di riorganizzazione tra gli Enti appartenenti per legge e statuto alla medesima struttura organizzativa, politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale.

Ai fini dell'iscrizione di questo atto a repertorio i comparenti dichiarano che l'ammontare complessivo del capitale e delle riserve dell'Ente incorporato ammontano ad euro 1.472.812,23 (unmilionequattrocentosettantaduemilaottocentododici virgola ventitré).

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, da me dattiloscritto e completato a mano per sei pagine di due fogli fin qui, del quale ho dato lettura ai comparenti, che lo hanno approvato e qui di seguito, con me notaio, sottoscritto alle ore diciannove e quindici.

F.to: Matteo Madonna - Gabriele Gerini - Simona Riccio - Triolo Nicola - Jacopo Danielli - dr. Andrea Colosimo notaio

Copia conforme all'originale, si rilascia per *USI FISCALI*

Livorno, 02 AGOSTO 2018



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELL'ENTE COMITATO PARITETICO
TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PISA NELL'ENTE PISANO SCUOLA EDILE

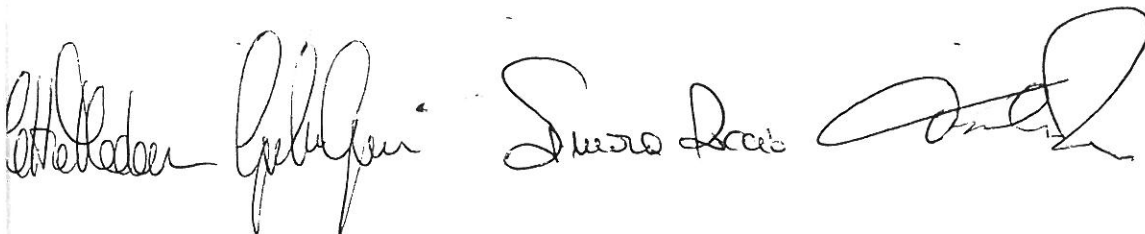
INDICE

PREMESSE

1. Tipo, denominazione e sede degli Enti partecipanti alla fusione
2. Motivi della fusione
3. Descrizione dell'operazione di fusione
4. Denominazione e Statuto dell'Ente risultante dalla fusione
5. Rapporto di cambio, eventuale conguaglio, modalità di assegnazione delle partecipazioni e decorrenza della partecipazione agli utili
6. Regime pubblicitario, decorrenza degli effetti della fusione e della imputazione delle operazioni dell'Ente incorporando al bilancio dell'Ente incorporante
7. Trattamento riservato a particolari categorie di associati
8. Vantaggi a favore degli amministratori
9. Composizione organo amministrativo Ente risultante dalla fusione

Allegati:

A) Statuto dell'Ente risultante dalla fusione



PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

dell'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per le attività edilizie ed affini della Provincia di Pisa, con sede in Pisa Loc. Ospedaletto, Via Galileo Ferraris, 21, codice fiscale 93063180504, partita iva 02233230503 (d'ora in avanti, "CPT")

nell'Ente Pisano Scuola Edile della Provincia di Pisa, con sede in Pisa Loc. Ospedaletto, Via Galileo Ferraris, 21, Codice Fiscale 93003590507, Partita Iva 01834080507 (d'ora in avanti, "Ente Pisano Scuola Edile")

PREMESSE:

Il giorno 29/06/2017, presso la sede di ANCE PISA sita in Pisa, Via Volturno n. 41/43 si sono incontrati:

- ANCE PISA, rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante, Dott. Matteo Madonna;
- Feneal UIL di Pisa rappresentata dal Segretario Generale, Gabriele Gerini;
- Filca CISL Pisa rappresentata dal Segretario Generale, Enrico Menici;
- Fillea CGIL di Pisa rappresentata dal Segretario Generale, Nicola Triolo;

di seguito tutte denominate "parti sociali", le quali, in attuazione delle decisioni interne, hanno ritenuto opportuno procedere all'incorporazione dell'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro per le attività edilizie ed affini della provincia di Pisa nell'Ente Pisano Scuola Edile.

In data 02/10/2017 le Parti Sociali hanno confermato il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione dell'Ente Pisano Scuola Edile ed al Comitato Tecnico di Gestione dell'Ente Comitato Paritetico territoriale della Provincia di Pisa, per l'effettuazione della fusione dei due Enti.

Gli Enti coinvolti nel processo di fusione, senza scopo di lucro, sono entrambi caratterizzati dalla stessa compagine associativa di natura contrattuale rappresentata da ANCE PISA, Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CIGL.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Pisano Scuola Edile ed il Comitato di Gestione dell'Ente CPT procedono alla redazione del presente progetto di fusione per incorporazione in ossequio alla volontà espressa dalle Parti Sociali.

1. Tipo, denominazione e sede degli Enti partecipanti alla fusione

Ente Incorporante: Ente Pisano Scuola Edile per la Provincia di Pisa, associazione costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, con sede in Pisa, località Ospedaletto, Via Galileo Ferraris, 21 Codice Fiscale 93003590507, Partita Iva 01834080507, ha lo scopo di dare impulso all'istruzione professionale come mezzo essenziale per la formazione dei lavoratori





Consigliere Gambini Alessandro

infortuni,
sociazione
a, località
30503, ha

Consigliere Triolo Nicola

[Handwritten signature]

Il sistema bilaterale rappresenta lo strumento indispensabile per la realizzazione dei suddetti obiettivi, in conformità a quanto stabilito dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.

Le parti stesse ritengono, peraltro, che debba essere valorizzata la peculiarità del sistema bilaterale provinciale, che ha l'indiscusso privilegio di essere rappresentativo del settore edile della provincia di Pisa, nonché sintesi tra gli interessi dei lavoratori e delle imprese.

Le parti sociali, inoltre, nel darsi atto della stretta correlazione e interdipendenza tra la funzione della formazione e quella della sicurezza, ritengono necessario potenziare tali funzioni attraverso una armonizzazione delle strutture organizzative dei due Enti affinché sia i lavoratori che le imprese abbiano un unico interlocutore nell'ambito del Sistema bilaterale territoriale.

A tal proposito individuano quale modello organizzativo più adeguato un unico ente bilaterale preposto alla formazione ed alla sicurezza.

Il progetto di fusione per incorporazione, in riferimento a quanto già indicato negli accordi del CCNL - Industria Edile, si prefigge di promuovere una razionalizzazione delle risorse, rafforzando le sinergie nella gestione integrata delle funzioni e dei servizi, garantendo piena operatività alle attività svolte dagli Enti bilaterali paritetici, le cui specifiche funzioni sono sempre considerate strategiche per il comparto edile, ai fini della regolarità delle imprese, dei rapporti di lavoro, ai fini della formazione, sicurezza ed igiene del lavoro.

3. Descrizione dell'operazione di fusione

L'operazione in oggetto prevede una fusione per incorporazione dell'Ente Pisano Scuola Edile (incorporante) che rimane in vita, incorporando l'Ente CPT con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui agli artt. 2501 e seguenti del c.c., dettate per la fusione di società, con le semplificazioni necessarie in presenza di enti che rivestono la natura di associazioni non riconosciute e senza scopo di lucro.

Essa rappresenta lo strumento che le parti costituenti hanno ritenuto più idoneo per addivenire agli obiettivi della razionalizzazione e riorganizzazione degli Enti stessi.

Il personale attualmente in forza all'Ente incorporato CPT, senza soluzione di continuità, passerà in forza all'Ente incorporante con salvaguardia di ogni diritto ai sensi dell'art. 2112 del c.c..

L'Ente incorporato è titolare del seguente mezzo:

- Autovettura FORD Tourneo targa EZ282VS.

Il presente Progetto di fusione verrà sottoposto all'adozione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Pisano Scuola Edile e del Comitato di Gestione dell'Ente CPT e sarà depositato in copia, unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi di ciascuno dei due Enti e alle rispettive situazioni patrimoniali alla data del 30 settembre 2017, nelle sedi legali dei due Enti partecipanti alla fusione. Sono fatte salve le modifiche al presente Progetto di Fusione e allo Statuto allegato e parte integrante che fossero richieste dalle competenti autorità.

Alla luce della fusione tra i due Enti, l'incorporante avrà le seguenti finalità:

- *Nel campo della formazione e dei servizi al lavoro:*
 - La promozione, l'organizzazione e l'attuazione di iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore;



- 
- La formazione continua, qualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro;

- *Nel campo della sicurezza:*

- Lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
- La divulgazione e l'attuazione di tutte le misure atte a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori del settore edile e per il controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, collaborando con le Imprese, l'R.L.S. o l'R.S.L.T., anche mediante le visite di cantiere ed altre idonee iniziative.

L'incorporante provvederà a comunicare l'avvenuta fusione a clienti, fornitori, Enti Previdenziali ed Amministrazioni Pubbliche in generale; conseguenzialmente ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, trasferirà e/o intesterà all'incorporante tutti gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze contrattuali, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati all'incorporata.

In particolare, con riferimento al rapporto con la Regione Toscana, ai fini della prosecuzione e definizione della procedura di accreditamento delle sedi attualmente in corso, la incorporante Ente Pisano Scuola Edile provvederà ad inviare l'atto di fusione al fine di mettere l'Amministrazione regionale nelle condizioni di porre in essere gli opportuni provvedimenti. Per quanto riguarda i progetti già approvati, verranno inviate le opportune comunicazioni, ivi incluse le coordinate bancarie affinché l'amministrazione regionale o altri siano messe in condizione di rispettare gli impegni assunti.

4. Denominazione e Statuto dell'Ente risultante dalla fusione

Con effetto dalla data di efficacia della fusione per incorporazione, l'Ente incorporate assumerà la nuova denominazione **ENTE SCUOLA EDILE - CPT DELLA PROVINCIA DI PISA**, adotterà e sarà regolato dal nuovo Statuto redatto sulla base dello statuto tipo degli Enti unificati (Scuole Edili e CPT), fornito dalle strutture di coordinamento nazionali (Formedil/CNCPT) e subentrerà in pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'incorporato **Ente CPT della Provincia di Pisa** - Ente Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro - e in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura anteriori alla data di decorrenza degli effetti della fusione. Lo Statuto è parte integrante del progetto di fusione e per questo si allega al presente atto sotto la lettera "A".

5. Rapporto di cambio, eventuale conguaglio, modalità di assegnazione delle partecipazioni e decorrenza della partecipazione agli utili

L'Ente Pisano Scuola Edile - CPT, fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato per la formazione, dal FORMEDIL e per la sicurezza, dal CNCPT, secondo quanto previsto dai Contratti e Accordi Collettivi di Lavoro applicabili al settore edile e stipulati

nazionalmente da ANCE, Feneal, Filca e Fillea e provincialmente da ANCE PISA e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL della provincia di Pisa.

Le parti sociali di cui in premessa, costituenti e partecipanti l'Ente CPT sono le medesime dell'Ente Pisano Scuola Edile e vi partecipano nelle medesime proporzioni.

Conseguentemente non è necessario procedere alla determinazione di alcun rapporto di cambio e alla relativa relazione degli esperti ex art. 2501-sexies, alla relazione dell'organo amministrativo dei due Enti, né stabilire particolari modalità di assegnazione delle partecipazioni nell'ente incorporante o la data di decorrenza nella partecipazione agli utili dell'ente incorporante che continuerà ad essere pariteticamente partecipato da Ance, Feneal-UIL, Filca - CISL, Fillea - CGIL.

6. Regime pubblicitario, decorrenza degli effetti della fusione e della imputazione delle operazioni dell'Ente incorporando al bilancio dell'Ente incorporante

Non essendo possibile iscrivere né il presente Progetto né le delibere approvative dello stesso da parte dei competenti organi degli enti partecipanti alla fusione, né l'atto di fusione nel Registro delle Imprese, non trattandosi di fusione tra società, la relativa pubblicità sarà attuata, in analogia a quanto previsto dal c.c. per le società, nei rispettivi siti internet dell'Ente Pisano Scuola Edile e dell'Ente CPT.

Gli effetti civilistici della fusione si produrranno a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di fusione o dalla data, se diversa, in esso indicata.

Le operazioni dell'ente incorporato saranno imputate al bilancio dell'ente incorporante a partire dal 1 ottobre 2017.

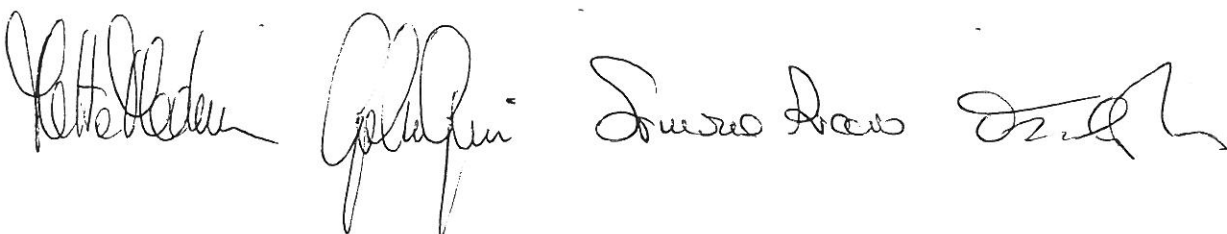
Alla fusione sarà applicabile il trattamento fiscale di cui al combinato disposto degli articoli 172, comma 9 e 174 del TUIR.

7. Trattamento riservato a particolari categorie di associati

Non è previsto alcun trattamento particolare a favore di categorie di "associati" o di altri soggetti.

8. Vantaggi in favore degli amministratori

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori degli Enti partecipanti alla fusione.





9. Composizione organo amministrativo Ente risultante dalla fusione

L'organo amministrativo del nuovo Ente sarà composto da 6 membri di nomina sindacale e 6 membri di nomina Ance Pisa.

Pisa, 16/10/2017

Letto, confermato e sottoscritto

Le parti sociali di categoria costituenti:

ANCE PISA

FILLEA CGIL

FENEAL UIL

FILCA CISL TOSCANA

Per il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Pisano Scuola Edile:

IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE

Per il Comitato di Gestione del CPT di Pisa:

IL PRESIDENTE

IL VICE PRESIDENTE



Statuto dell'
Ente Scuola Edile – CPT della Provincia di Pisa

Art. 1 – Costituzione.

1. Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Pisa (ANCE Pisa) e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della provincia di PISA, è costituito l'Ente paritetico territoriale unificato per la formazione e la sicurezza della Provincia di PISA per gli scopi e i compiti fissati nel presente Statuto, denominato **ENTE SCUOLA EDILE-CPT della Provincia di PISA**

2. L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra A.N.C.E., e le oo.ss. nazionali dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL nonché tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di PISA (ANCE PISA) e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della Provincia di PISA.

Le norme di costituzione e statutarie dell'Ente paritetico territoriale unificato di PISA, sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto 1) del presente articolo e, nell'ambito di quanto previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.

L'organizzazione interna, le funzioni, le regole di contribuzione e le prestazioni, sono disciplinate dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al primo comma del presente punto 2), e nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali. Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti dell'Ente Scuola Edile-CPT della Provincia di PISA.

3. L'Ente costituisce, per l'edilizia, l'organismo paritetico di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo 81/2008, coordinato dal D.lgs 106/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Eventuali pattuizioni assunte da una o più Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'articolo 1 secondo comma, non determinano effetti nei confronti dell'Ente Scuola Edile-CPT della Provincia di Pisa.

Art. 2 Partecipazione al sistema paritetico nazionale.

1. L'Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato per la formazione dal FORMEDIL nazionale e dalle sue articolazioni regionali e per la sicurezza dal CNCPT nazionale, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1- comma 2 del presente statuto.





2. L'Ente opera secondo le indicazioni di cui al protocollo sugli organismi bilaterali del vigente CCNL di settore e realizza, in sede territoriale, le attività formative e le attività di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. L'Ente non ha fini di lucro e non può distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.
4. L'Ente ha sede a Pisa, in Ospedaletto a Pisa in via Galileo Ferraris 21; il consiglio di amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune di PISA come pure di istituire, o sopprimere, uffici, rappresentanze o filiali nell'ambito della Provincia di Pisa.
5. La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.
6. L'Ente provvede ad inviare annualmente agli organi nazionali preposti i questionari di rilevazione delle attività formative e sicurezza per la redazione di un rapporto annuale di settore.
7. L'Ente è tenuto a trasmettere annualmente agli organi nazionali preposti il bilancio approvato e corredato dalla relazione del Collegio Sindacale.
8. L'Ente versa agli organi nazionali preposti, per il tramite della locale Cassa Edile, ogni anno, il contributo fissato dalle parti sociali in sede di CCNL.
9. La quota o contributo associativo non è trasmissibile, rivalutabile o restituibile.

Art. 3 Scopi statutari.

L'Ente, nel campo della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore edile, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro. All'Ente sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla Borsa Lavoro, (BLEN) quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all'Articolo 1 del presente statuto.

L'Ente, nel campo della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro nel settore edile, con facoltà di formulare proposte, suggerimenti e promuovere idonee iniziative, oltre all'effettuazione nei cantieri edili rientranti nei territori di competenza, di visite tecniche finalizzate a supportare le imprese, nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 4 Attività dell'Ente.

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale:

- della propria struttura tecnica, il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell'edilizia, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1, comma 2;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

Le attività dell'Ente si esplicano in due aree operative, formazione e sicurezza, strettamente integrate tra di loro.

I – In particolare, le attività di orientamento e formazione di cui al comma 1 dell'art. 3 saranno rivolte a:

- a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori stranieri;
- b) giovani neo diplomati e neo laureati;
- c) giovani titolari di contratti di apprendistato;
- d) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese edili;
- e) manodopera femminile per facilitare l'inserimento nel settore;
- f) lavoratori in mobilità;
- g) lavoratori in disoccupazione;
- h) lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali nelle varie forme.

L'Ente organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali, tale formazione si rivolge a:

- a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato in diritto dovere di istruzione professionalizzante e di alta formazione;
- c) tecnici, capisquadra, capi cantiere e preposti;
- d) lavoratori occupati nelle aziende del settore;
- e) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, e rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza (rlst);
- f) coordinatori in materia di sicurezza e salute;
- g) responsabili del servizio di prevenzione e protezione.

2 – Nel campo della sicurezza, di cui al comma 2 dell'art. 3, l'Ente:

- a) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
 - allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
 - all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline attinenti la prevenzione degli infortuni nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
 - all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute.
- b) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale informativo sui temi della prevenzione, della sicurezza e della salute;
- c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle organizzazioni rappresentate nell'Ente, delle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,

dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dai datori di lavoro o dai lavoratori;

d) esercita ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure di prevenzione e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati. Il tecnico incaricato della visita in cantiere, ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Coordinatore, secondo le modalità indicate nel regolamento.

Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite. Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di amministrazione, è informato tramite il Coordinatore.

Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne può disporre la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 per le iniziative del caso.

Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

e) inoltre:

svolge funzioni di orientamento o di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;

– provvede alla verifica e conservazione di un "anagrafe" dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente.

L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di sicurezza, sviluppo di convenzioni in ambito della medicina del lavoro, sottoscrizioni di protocolli d'intesa in ambito della sicurezza con amministrazioni ed istituzioni varie; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti degli Organismi nazionali di coordinamento FORMEDIL, CNCPT ed eventuali articolazioni regionali.

Art. 5 Rappresentanza legale.

La rappresentanza legale dell'Ente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 Entrate.

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 (comma 2) e nell'ambito di questi dagli



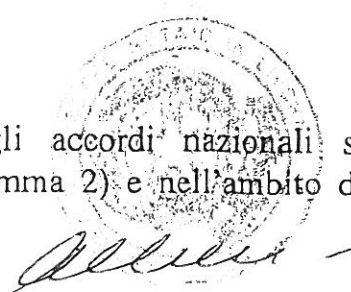
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



- accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Pisa, ad esse aderenti;
- b) interessi attivi sui predetti contributi;
 - c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
 - d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
 - e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali;
 - f) entrate derivanti da compensi per la gestione di servizi ed eventuali prestazioni rese a terzi, a termini dello Statuto;
 - g) frutti e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio.

Art. 7 Patrimonio sociale.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Art. 8 Organi amministrativi e di controllo.

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Comitato di Presidenza
- il Consiglio di amministrazione
- il Collegio dei revisori

Gli organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in contrasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

Art. 9 Consiglio di amministrazione.

a) Composizione

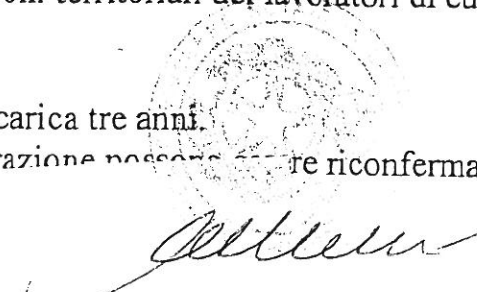
L'Ente è amministrato e gestito da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di n. 12 componenti nominati rispettivamente:

- n. 6 dalla Sezione Costruttori Edili dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Pisa (ANCE PISA) di cui all'art. 1;
- n. 6 congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.

b) Durata dell'incarico

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.



A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. To the right of the signature, there is a vertical handwritten note that appears to say 'N. 11'.

È, però, data facoltà alle parti designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

In ogni caso decadono dalla carica i componenti del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute. I componenti del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. I membri del Consiglio di amministrazione verranno resi indenni dalle spese connesse alle funzioni istituzionali così come stabilito dal Regolamento interno.

d) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

Spettano, in particolare, al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:

- 1) Amministrare il contributo contrattuale della provincia di Pisa ed il patrimonio dell'Ente.
- 2) Provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite.
- 3) Curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto.
- 4) Curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1.
- 5) Accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitrati o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti e recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili.
- 6) Promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente.
- 7) Stabilire, su proposta del Comitato di Presidenza, l'organigramma, l'organico del personale ed il Regolamento;
- 8) Approvare l'assunzione e il licenziamento del personale dell'Ente, definire e modificare il Regolamento, nominare il coordinatore dell'Ente;
- 9) Approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative da svolgere con i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione.

10) Compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.

e) Convocazioni: Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza e straordinariamente ogni qual volta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma il Coordinatore.

f) Deliberazioni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente.

Art. 10 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza.

Uno dei rappresentanti nominati dall'Organizzazione dei datori di lavoro di cui all'art. 1 assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.

Spetta al Presidente di:

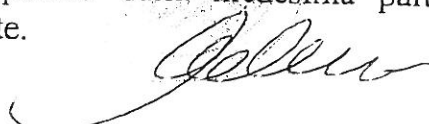
- a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;
 - b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze.
- Il Presidente ha la firma sociale.

Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, da Ance Pisa e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

In caso di impedimento del Presidente ad esercitare temporaneamente le funzioni proprie della carica, il consigliere più anziano in carica della parte imprenditoriale, lo sostituisce nella carica di Presidente.

In caso di impedimento del Vice Presidente ad esercitare le funzioni proprie della carica, il consigliere più anziano espresso dalla medesima parte sindacale lo sostituisce nella carica di Vice Presidente.



Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni salva la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9 lettera b.

Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di presidenza. Il Presidente, come specificato all'art. 5, ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Il Comitato di presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendone l'esecuzione;
- b) intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
- c) proporre al Consiglio di amministrazione la ratifica della nomina del Coordinatore di cui al successivo art. 12;
- d) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;
- e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

Il Comitato di presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta.

Per la durata del Comitato di presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 9 punto b per il Consiglio di amministrazione.

Art. 11 Collegio dei sindaci revisori.

a) Composizione

Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente: uno da Ance Pisa, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Pisa, in accordo tra loro, il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui al punto 2 dell'articolo 1. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Pisa.

I membri del Collegio dei revisori designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Presidente del collegio deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

b) Compensi

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

c) Durata

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni

I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei sindaci revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 12 Coordinatore.

Il Coordinatore, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.

Il Coordinatore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione.

In particolare:

- a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;
- b) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di amministrazione;
- c) propone al Comitato di presidenza i provvedimenti disciplinari relativi al personale;
- d) cura sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;
- e) attiva, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza, relazioni con Enti pubblici e privati, con gli organismi nazionali e regionali preposti.

Le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Coordinatore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13 Personale dell'Ente.

L'assunzione e il licenziamento del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sentito il Coordinatore sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme al CCNL di settore ed alle normative di Legge.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di presidenza nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Amministrazione.

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

In relazione alla finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662

Art. 15 Esercizio finanziario e bilanci.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale, da approvarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.

Il piano previsionale deve essere trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'art.1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione.

Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'Ente e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata le attività formative e della sicurezza.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - corredato dalla relazione del collegio dei revisori, deve essere inviato agli organismi preposti.

Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16 Liquidazione.

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, su conforme decisione congiunta delle Organizzazioni nazionali.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi n. 12 mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Le Organizzazioni territoriali predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio dell'ente deve essere devoluto ad altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 Modifiche dello Statuto.

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali che hanno approvato lo statuto medesimo, sentito il parere di conformità degli organi nazionali preposti.

Art. 18 Controversie.

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali cui esse aderiscono, che decidono in via definitiva.

Art. 19 Regolamento interno.

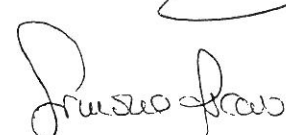
Il Consiglio di amministrazione, previo accordo dei soggetti di cui all'art. 1 del presente Statuto, approva, per assicurare il miglior funzionamento dell'Ente, un Regolamento interno di gestione finanziaria e del personale.

Art. 20 Norma di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.








Vertical handwritten signature